

# SULLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO E SULL'EQUA RIPARAZIONE IN CASO DI DANNO DERIVANTE DA QUALSIASI CAUSA

di Giuseppe Crifò

La problematica giuridica del giusto processo, implicante una ragionevole durata e consequenziale equa riparazione in caso di danno, è oggetto a tutt'oggi di riflessione e di esegesi, di attento studio e di approfondimenti giuridici.

Essa va inquadrata non solo in un accertamento di verità, ma verte sul principio di uguaglianza giuridica verso le parti processuali, sulla loro libertà e autonomia, sull'armonico equilibrio tra accusa e difesa, nel contesto di una legalità statuale.

La massima degli antichi Romani "**sub lege libertas**" è ancor oggi valida e piena di significazione.

Infatti, il bisogno insopprimibile di giustizia sorge nella coscienza popolare in ogni regime politico e in tutte le latitudini.

In particolare, nel nostro Paese, con la Costituzione repubblicana del 1948, con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n.2 ("Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione") (Gazz.

Uff. n. 300 del 23 dicembre 1999), ha modificato lo stesso articolo, sancendo, nel primo comma, "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge". Poi, la legge 25 febbraio 2000, n. 35 ("Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo) (Gazz. Uff. n. 50 del 1 marzo 2000) ne ha fatto oggetto di codificazione.

Né è da dimenticare l'art. 101 Cost., secondo il quale, "La giustizia è amministrata in nome del popolo", come significazione solenne di coscienza giuridica e di civiltà democratica.

Di conseguenza la stessa giurisdizione, dal suo etimo latino "**iuris-dictio**" (dizione di diritto) è l'espressione giuridico-costituzionale della estrinsecazione di un esercizio giuridico – istituzionale, volto a determinare lo svolgimento di un processo giusto ed alla produzione di effetti giuridici equi.

